

Al Sindaco del Comune di Asiago
Piazza Risorgimento, 6
36012 ASIAGO (VI)

Oggetto: Richiesta di atti ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche.

La sottoscritta (*omissis*) nata a (*omissis*) e residente in (*omissis*), proprietaria dell'autocaravan targato (*omissis*) oggetto del verbale di accertamento di violazioni al Codice della Strada n. (*omissis*) – redatto in data 29 dicembre 2007

PREMESSO CHE

- la sottoscritta ha ottemperato al pagamento della sanzione amministrativa ivi contemplata per 88,02 euro (*fotocopia della ricevuta del bollettino di pagamento in allegato*);
- tale adempimento si è reso necessario per evitare l'ingiunzione di pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale che il Prefetto di Vicenza avrebbe ordinato stante la carenza di elementi probatori necessari a disporre l'archiviazione degli atti;
- il pagamento della suddetta sanzione si è reso altresì necessario per evitare gli oneri derivanti dalla presentazione personale all'udienza di comparizione e alle successive eventuali udienze di fronte al Giudice di pace di Asiago oltre che per evitare il rigetto del ricorso e un eventuale condanna per lite temeraria in quanto la sottoscritta non è in possesso degli elementi necessari a provare l'inesistenza del fatto addebitato;

CHIEDE alla S.V.

l'invio per posta di fotocopia NON in bollo,
con addebito delle eventuali spese di segreteria e copia,
dei seguenti documenti:

- Atto di accertamento redatto dall'organo accertatore
- Relazione di servizio dell'organo accertatore

Invio dei suddetti documenti al seguente indirizzo postale:
(*omissis*)

LA SOTTOSCRITTA RICORDA ALLA S.V. CHE:

- la documentazione richiesta si rende indispensabile per avere conoscenza della percezione dell'organo accertatore e di conseguenza attivare la procedura contemplata per un eventuale ricorso, anche a fini disciplinari, in sede giurisdizionale e/o amministrativa.

- la documentazione richiesta si rende altresì necessaria per poter attivare le procedure contemplata dall'art 5, 38 e 45 del Codice della Strada
- qualora la S.V. non provvedesse a far inoltrare la documentazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della presente, si riterrà questo responsabile per l'onere di dover presentare eventuali ricorsi alle autorità competenti;
- un'eventuale attività omissiva tenuta da codesto Comune violerebbe in modo inequivocabile l'articolo 24, comma 7, della legge n. 241/90, che riporta: *Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.*
- la suprema Corte di Cassazione, chiamata in più occasioni a determinare la dimensione temporale del congruo termine da applicare alle procedure amministrative e non, ha in più riprese individuato nei 30 giorni un periodo più che adeguato – tranne che sussistano cause di forza maggiore – per poter esperire quanto richiesto in tali procedure. Tale assunto è giustificato ulteriormente dal fatto che impedire ad un soggetto di poter esperire il proprio diritto di difesa con un qualsiasi tipo di azione – pertanto commissiva od omissiva – comporta una chiara violazione del dettato normativo contemplato nell'articolo 24 della Carta costituzionale.

Pertanto, in merito a quanto suesposto, nella denegata ipotesi che la S.V. non provveda nel termine richiesto ad inoltrare la documentazione richiesta, ci si riserva di adire i competenti organi giurisdizionali e richiedere gli eventuali danni subiti, per la palese violazione dell'interesse legittimo e del diritto soggettivo della scrivente.

In fede,

Firmato.....

Luogo..... data.....

Allegati:

1. *fotocopia della ricevuta del bollettino di pagamento della sanzione amministrativa*

Allegato n. 1